

SPORTELLO | COME SI APPLICA LA RIFORMA Contratti agroalimentari



Gli accordi

I NUOVI OBBLIGHI

Intese commerciali con obbligo di scrittura a pena di nullità

Fanno eccezione le vendite «istantanee» con la consegna e il contestuale pagamento

Angelo Busani
Emanuele Lucchini Guastalla

Di nuovo la sanzione della nullità del contratto a protezione del contraente "debole", questa volta da identificarsi con il soggetto che cede "prodotti agricoli e alimentari", evidentemente mirata a presidio della sua posizione per il caso che la controparte sia un acquirente dotato di maggior forza contrattuale: si pensi a un piccolo produttore al cospetto di una grande impresa alimentare o di un operatore della grande distribuzione. È quanto disposto dall'articolo 62, comma 1, legge n. 27/2012, per la mancanza della forma scritta nella stipula dei "contratti che hanno ad oggetto la cessione dei prodotti agricoli e alimentari, ad eccezione di quelli conclusi con il consumatore finale". Alla sanzione della nullità, il successivo comma 5 del medesimo articolo 62 aggiunge una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 516 a euro 20.000, commisurata al svalore dei beni oggetto di cessione.

Fanno eccezione al perimetro delle norme appena citate, oltre le predette cessioni verso il consumatore finale, anche quelle "istantanee": lo dispone il decreto attuativo dell'articolo 62, legge 27/2012, definendo con tale espressione i contratti che siano caratterizzati dalla «contestuale consegna e pagamento del prezzo pattuito». Di modo che la

tutela offerta dalla legge 27/2012 al cedente il prodotto alimentare e agricolo può essere intesa come la tutela di colui al quale è promesso un pagamento posticipato rispetto alla consegna della merce.

La nullità e la sanzione pecuniaria per la mancanza della forma scritta non sono tuttavia le sole misure che la normativa in parola dispone a favore del soggetto che cede prodotti agricoli alimentari. La norma in esame dispone infatti anche che i contratti devono essere «informati a principi di trasparenza, correttezza, proporzionalità e reciproca corresponsabilità delle prestazioni» e che è vietato, tra l'altro, imporre condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose, applicare condizioni oggettivamente diverse per prestazioni equivalenti, subordinare la conclusione e l'esecuzione dei contratti alla effettuazione da parte dei contraenti di prestazioni senza connessione con l'oggetto dei contratti in parola, conseguire indebiti prestazioni, non giustificate dalla natura del contratto e adottare ogni ulteriore condotta commerciale sleale. Per la contravvenzione a questi obblighi, è disposta la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 516 a euro 3mila. È inoltre disposto che il pagamento del corrispettivo deve essere effettuato per le merci deteriorabili entro il termine di trenta giorni e per tutte le altre merci entro il termine di sessanta

giorni; termini decorrenti dall'ultimo giorno del mese di ricevimento della fattura, la cui scadenza provoca automaticamente il decorso di un interesse maggiorato di ulteriori due punti percentuali. Il mancato rispetto, da parte del debitore, di questi termini di pagamento è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 euro a euro 500mila.

Tornando alla sanzione della nullità disposta per la mancanza della forma scritta, essa significa la completa inefficacia del contratto e l'obbligo di chi ha ricevuto la merce di restituirla (a sua volta il cedente deve restituire il prezzo, se sia già stato pagato). Trattandosi di contratti che hanno a oggetto beni spesso rapidamente deperibili o destinati a una repentina trasformazione, c'è anche da chiedersi cosa succeda se il bene appunto non sia restituibile perché deperito, consumato o trasformato: in tal caso, l'acquirente del bene dovrà restituire al cedente una somma di danaro di valore pari al bene oggetto del contratto nullo.

La nullità comporta anche che, di regola, vengono travolti i diritti acquistati da eventuali aventi causa dal cessionario: si pensi al pegno su prosciutti o forme di formaggio, che evidentemente non regge se il datore della garanzia ha acquisito il bene offerto in garanzia con un contratto nullo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

IL FAC SIMILE

CONTRATTO DI FORNITURA DI PRODOTTI AGRICOLI (articolo 62 D.l. 1/2012)

Con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge tra:

- La con sede legale in Via C.F. e P. Iva in persona del titolare sig. nato a il e residente a in Via n. CF d'ora in poi nella presente scrittura, per brevità, anche "parte venditrice",

e

- La con sede legale in Via C.F. e P. Iva in persona del titolare sig. nato a il e residente a in Via n. CF d'ora in poi nella presente scrittura, per brevità, anche "parte acquirente",

SI STIPULA E CONVIENE QUANTO SEGUE:

1) Il presente contratto ha per oggetto la cessione dei seguenti prodotti agricoli da perfezionarsi anche mediante distinte consegne:

..... da q.li a q.li
..... da q.li a q.li.....;

2) il presente contratto avrà una durata pari a (1)

3) I prodotti oggetto di vendita con il presente contratto hanno le seguenti caratteristiche (2)

4) i prodotti agricoli di cui al precedente punto 1) dovranno essere ritirati a cura e spese della parte acquirente presso il fondo agricolo di parte venditrice, ubicato in Al momento di ciascuna consegna dovrà essere redatto un apposito documento di consegna;

5) il prezzo di vendita dei prodotti agricoli di cui al punto n. 1) viene concordemente determinato nella misura di € per quintale maggiorato dell'Iva di legge; (3)

6) il pagamento del prezzo delle forniture di cui al precedente punto 5) deve essere effettuato dalla parte acquirente alla parte venditrice entro il termine di 30 giorni a decorrere dalla fine del mese di ricevimento della fattura a mezzo di bonifico bancario da effettuarsi alle seguenti coordinate:

.....
.....

7) per tutto quanto non espressamente disciplinato dalla presente scrittura troveranno applicazione le disposizioni del Codice civile e dell'articolo 62 del D.l. 1/2012.

....., lì.....

Il cedente

L'Acquirente

(1) Per la presente consegna, oppure per le consegne del mese di ..., oppure le consegne dell'anno ...

(2) indicare la qualità o le caratteristiche particolari ed indicare se sono deteriorabili o non deteriorabili

(3) ad esempio sulla base dei prezzi di mercato rilevati presso la Camera di commercio di Mantova nella settimana della consegna, oppure stabilito mediante listino comunicato nel mese precedente

IL VERSAMENTO

Diventano certi i tempi dell'incasso

Gian Paolo Tosoni

Il contratto deve prevedere anche il prezzo di vendita dei prodotti agricoli e alimentari il quale può essere determinato al momento della stipula oppure collegandolo a eventi successivi, come la resa del prodotto ceduto, il riferimento ai listini pubblicati della impresa cedente, a mercuriali della Camera di commercio e così via. Tutte queste procedure vanno bene, ma devono essere formalizzate nel contratto.

Invece i termini di pagamento decorrono dall'ultimo giorno del mese di ricevimento della fattura. Quindi ad esempio se la fattura viene emessa, spedita e ricevuta nel mese di novembre il corrispettivo deve essere pagato dall'acquirente entro il 29 dicembre se si tratta di prodotto deteriorabile o il 28 gennaio negli altri casi. Curiosa la decorrenza dall'ultimo giorno del mese di ricevimento della fattura

in quanto con questa formulazione della norma si deve contare anche tale giorno e non dal giorno successivo di inizio mese come sarebbe più logico secondo le pratiche commerciali. Per i prodotti alcolici (articolo 22, della legge 28/1999) il termine di pagamento è di sessanta giorni dalla consegna. L'articolo 5 del decreto attuativo prevede che solo ai fini della applicazione degli interessi di mora la data di ricevimento della fattura è validamente certificata con la consegna a mano (fattura immediata consegnata in uno con la merce), con l'invio a mezzo raccomandata Ar, mediante posta elettronica certificata ed infine utilizzando il sistema "Edi" e cioè la fattura elettronica. Si ritiene che queste modalità di trasmissione della fattura siano solo propedeutiche alla applicazione degli interessi di mora. Tuttavia ai fini del conteggio dei normali termini di pagamento la fattura può esse-

re spedita anche a mezzo posta ordinaria. In questo caso tuttavia l'acquirente deve fornirsi della prova del ricevimento della fattura mediante ad esempio il timbro postale, meglio se apposto sulla fattura, per dimostrare il rispetto dei termini del successivo pagamento. Si assiste alla richiesta degli acquirenti di prodotti agricoli ed alimentari dell'invio della fattura mediante posta elettronica certificata; la legge non ne prevede l'obbligo ma è assai ragionevole la loro richiesta. Si ricorda che in mancanza di certezza circa la data di ricevimento della fattura, salvo prova contraria, al fine del computo dei termini di pagamento, si deve fare riferimento alla data di consegna dei prodotti; ciò appare molto difficoltoso in quanto in un mese le consegne possono essere più di una ed essere ricomprese nella medesima fattura.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I TERMINI

Entro quali tempi vanno pagate le forniture di merci secondo le nuove disposizioni contenute all'articolo 62 della legge 27/2012?

I termini di pagamento fissati dal terzo comma dell'articolo 62 legge 24 marzo 2012, n. 27 sono stati fissati in 30 o 60 giorni a seconda che i beni siano deperibili o meno. Tali termini, come specificato nel decreto attuativo di prossima pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, decorrono dall'ultimo giorno del mese di ricevimento della fattura. Le modalità di emissione della fattura sono regolamentate dalla vigente normativa fiscale e quindi valgono le norme già applicate senza che sia stata apportata alcuna innovazione. Inoltre ai fini dell'applicazione dell'articolo 62, comma 3, il cedente deve emettere fattura separata per cessioni di prodotti assoggettate a termini di pagamento differenti

GLI ALCOLICI

Quali sono le norme che si applicano al settore degli alcolici visto che il tema era già disciplinato dalla legge 28/1999?

Per i prodotti alcolici - articolo 22, della legge 28/1999 - come birra, vino, bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra, prodotti alcolici intermedi e l'alcol etilico, il termine di pagamento è di sessanta giorni dalla consegna. L'articolo 5 del decreto attuativo prevede, infatti, che solo ai fini della applicazione degli interessi di mora la data di ricevimento della fattura è validamente certificata con la consegna a mano (fattura immediata consegnata in uno con la merce), con l'invio a mezzo raccomandata Ar, mediante posta elettronica certificata e fattura elettronica. Si ritiene che queste modalità di trasmissione della fattura siano solo propedeutiche alla applicazione degli interessi di mora

L'INVIO DELLA FATTURA

Come possono venditore e acquirente cautelarsi rispetto al ricevimento e alla consegna della merce oggetto della compravendita?

L'acquirente deve fornirsi della prova del ricevimento della fattura mediante ad esempio il timbro postale, meglio se apposto sulla fattura, per dimostrare il rispetto dei termini del successivo pagamento. Spesso gli acquirenti di prodotti agricoli e alimentari chiedono dell'invio della fattura mediante posta elettronica certificata; la legge non ne prevede l'obbligo ma è una richiesta ragionevole. Si ricorda che in mancanza di certezza circa la data di ricevimento della fattura, salvo prova contraria, al fine del computo dei termini di pagamento, si deve fare riferimento alla data di consegna dei prodotti; ciò appare molto difficoltoso in quanto in un mese le consegne possono essere più di una ed essere ricomprese nella medesima fattura

MASTER BREVE DIDACTICA... REALTA' NUOVA

La prima giornata è ancora aperta in alcune sedi, verifica quelle più vicine a te e perfeziona la tua iscrizione.

SEDI DEGLI INCONTRI ACCREDITATI:

38 CREDITI FORMATIVI
(28 CFP in aula e 10 CFP online)

ALESSANDRIA	MILANO ESAURO	TORINO
ANCONA	MODENA	TREVISO
BOLOGNA	PESARO	UDINE*
GENOVA	ROMA	VERONA ESAURO
MACERATA ULTIMI POSTI	TIRRENIA	VICENZA ULTIMI POSTI

* La sede di Udine matura 10 CFP in modalità online

WWW.DIDACTICAPROFESSIONISTI.IT

Per informazioni su programma, corpo docente e calendari contattare il Servizio Clienti: Tel. 045 2080808 • Fax 045 2080806-7 • E-mail: formazione@didacticaprofessionisti.it

Didactica Professionisti strumenti di formazione avanzata e di aggiornamento per professionisti